



Sommario:



 **L'editoriale.**

(di M. Battaglia)

Quattro chiacchiere fra noi...

Oggi parliamo di:

- **Lo svolgimento di attività extra officio da parte del dipendente pubblico: condizioni e limiti della conferibilità di incarichi retribuiti da parte dei privati.**

L'Editoriale

di Massimo Battaglia



Ma che riforma è?

Subito dopo il varo del DL 90/2014 avevo già manifestato le mie forti perplessità, di natura metodologica e nel merito, circa la c.d. (ma molto presunta...) riforma della P.A. così come voluta dall'attuale governo.

Le perplessità di natura metodologica, come ho già detto altre volte, sono determinate dal fatto che il governo ha ritenuto di sedersi al tavolo con le OO.SS. un solo giorno prima dell'emanazione del decreto 90/2014 sulla riforma; e, si badi bene. non per intavolare un leale e costruttivo confronto con le parti sociali, ma semplicemente per informarle di quello che il governo medesimo avrebbe fatto.

A nulla sono valse le nostre osservazioni, che se si fosse continuato con quel metodo si sarebbe verificata una innegabile **compressione dei diritti** della vasta area di pubblici dipendenti e delle parti sociali che li rappresentano. Un vero deficit di democrazia.

Invece, in un sol colpo, con fare autoritario (ben diverso dal "fare autorevole"...) il governo ha preferito andare dritto per la sua strada, come se gli altri (i lavoratori) non esistessero. E questo nonostante le sbandierate dichiarazioni di qualche tempo fa circa il voler rimettere il dipendente della PA al centro del progetto di riforma (!). Alla faccia degli intenti buonisti e progressisti! Il risultato dell'azione governativa è consistito (fino ad oggi) nello smantellamento delle conquiste che tutti i lavoratori erano riusciti ad ottenere (tramite i loro rappresentanti) in anni di sacrifici e di confronto con la PA.

Ma, come sa benissimo chi ci segue con costanza, noi di **Confsal-Unsa** abbiamo nutrito e nutriamo tuttora **forti perplessità anche in ordine ai contenuti della riforma**.

Infatti, rispetto alla sua prima stesura il Decreto è arrivato in aula, alla Camera, con ben poche ed insignificanti variazioni.

Non è esagerato affermare che la c.d. “riforma” **non è una vera riforma, e ovviamente NON è una rivoluzione!** Più che altro sembra una mossa pubblicitaria per poter poi vantare, al momento opportuno, di aver “...fatto anche la riforma della Pubblica Amministrazione...”. Forse in qualcuno alberga la convinzione che gli italiani abbiano l’anello al naso; ma credere questo significa suicidarsi politicamente, perché a tempo debito tutti i nodi verranno al pettine!

Insomma...

- Non spostare di sede, se non previo il loro consenso, i dipendenti con figli di età inferiore ai tre anni, e i soggetti beneficiari della L.104/92;
- La consultazione (corretta) con i sindacati per la fissazione dei criteri legati alla mobilità, poiché tale passaggio preliminare, seppure non sufficiente, è volto a introdurre un sistema di partecipazione dei lavoratori alla procedura di mobilità;
- L’attenuazione (ma non l’eliminazione...) del rischio di demansionamento per quei dipendenti in esubero che, per facilitare la conservazione del posto di lavoro, potranno essere ricollocati ad un livello inferiore, e non più rispetto a quello posseduto;
- Il “salvataggio” di cinque (su otto) sezioni distaccate dei TAR;
- Una timidissima riapertura al *turnover*

rappresentano solo dei palliativi, delle piccole cose, quasi **una specie di cura omeopatica** messa in campo per risolvere le gravi problematiche di funzionamento della Pubblica Amministrazione, quando invece sarebbero stati indispensabili robuste iniezioni di **ringiovanimento del personale** (facilitando l’uscita dei lavoratori più “maturi”...) e **importanti investimenti economici e strumentali** che servissero anche a migliorare la condizione lavorativa di chi, operando normalmente nel *front office* degli uffici, è a diretto e continuo contatto con il cittadino-utente che si aspetta, logicamente, dei servizi rapidi ed efficienti.

Ma noi non crediamo che le lievi modifiche sopra accennate, magari aggiunte alla riduzione degli stipendi dei *top manager* della Pubblica

Amministrazione producano effetti concreti e verificabili sul campo e a far diventare la nostra PA il vero volano della ripresa del Paese.

Se poi a tutto questo aggiungiamo che una delle iniziative più clamorose, introdotta nel Decreto, è quella del sostanziale dimezzamento dei distacchi e dei permessi sindacali e ciò nell'assordante silenzio generale (anche di importanti forze sociali), **questo ci fa pensare ad un autentico atto liberticida che va a colpire soprattutto le organizzazioni sindacali con minori risorse economiche, limitando in siffatto modo il sacrosanto principio del pluralismo sindacale.**

Non ci sembra conforme a principi di pluralismo e di democrazia permettere solo ai sindacati con più risorse di mantenere un'adeguata presenza sul territorio a difesa dei colleghi. Questo la ministra Madia e il Presidente del Consiglio Renzi ce lo devono ancora spiegare.

Ma avranno la volontà di farlo?
E, soprattutto, ne saranno capaci?

Confsal-Unsa, come sempre, è pronta e ancora disponibile a dialogare col Governo, con la speranza che cambi completamente indirizzo e trasformi le **buone dichiarazioni iniziali**, come quella del Presidente del Consiglio Renzi sulla necessità di ripartire dalla centralità del lavoratore pubblico per attuare una riforma, **in concrete norme di legge.**

[Torna all'indice](#)



A nome mio personale e dell'intera Segreteria Generale di Confsal-Unsa auguro a ciascuno di voi, e alle vostre famiglie, la migliore estate possibile, anche dal punto di vista climatico...!!

Buone ferie a tutti!

Gli uffici riapriranno regolarmente il giorno 1 Settembre 2014.

Massimo Battaglia

Quattro chiacchiere fra noi...

Oggi parliamo di:

Lo svolgimento di attività extra ufficio da parte del dipendente pubblico: condizioni e limiti della conferibilità di incarichi retribuiti da parte dei privati.

Mentre i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, nonché i docenti universitari a tempo definito ed altre categorie di dipendenti pubblici a cui è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali possono esercitare attività extra ufficio che non siano incompatibili con i doveri inerenti alla posizione rivestita all'interno della P.A., a norma del combinato disposto del sesto e settimo comma dell'art. 53, d.lgs. 165/2001 tutti gli altri dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, pur sempre previa verifica dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità.

In caso di inosservanza del divieto, il compenso dovuto per le prestazioni svolte deve essere versato, a cura dell'erogante, o, in mancanza, del percettore, all'Amministrazione di appartenenza per l'incremento del fondo produttività o altro fondo analogo.

Restano esclusi dal particolare regime autorizzatorio così delineato la collaborazione con giornali o riviste; lo sfruttamento di opere dell'ingegno; la partecipazione a convegni o seminari; lo svolgimento di incarichi per cui è previsto il rimborso delle spese documentate o per i quali il dipendente sia collocato fuori ruolo o in aspettativa, ovvero lo svolgimento di incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali.

Così come il dipendente deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione di appartenenza, in base all'art. 53, c. 9, d.lgs. 165/2001, lo stesso privato che conferisca incarichi retribuiti al lavoratore pubblico è tenuto a chiedere apposita autorizzazione all'ente datore di lavoro, che si esprime sull'istanza entro trenta giorni, ai sensi del successivo comma 10.

L'autorizzazione può essere chiesta, in alternativa, anche dal dipendente pubblico interessato.

L'art. 53, c. 11 del Testo Unico sul Pubblico Impiego prevede poi che, entro quindici giorni dall'erogazione del compenso, il fruitore della prestazione comunichi all'Amministrazione cui appartiene il dipendente pubblico l'ammontare delle somme erogate.

In caso di inosservanza di tali disposizioni, si applica una **sanzione pecuniaria** pari al doppio degli emolumenti corrisposti al pubblico dipendente, a norma dell'art. 6, c. 1, D.L. 79/1997, convertito dalla L. 140/1997.

Il provvedimento che irroga tale sanzione è impugnabile dinanzi al Giudice di Pace competente per territorio, ai sensi della L. 689/1981.

Proprio l'art. 3, c. 1, della legge sopra citata, prevede che si perfezioni la fattispecie sanzionatoria a carico del privato soltanto quando ricorrano i seguenti presupposti:

- Sotto il profilo oggettivo: l'affidamento dell'incarico professionale ad un dipendente pubblico a tempo pieno, conosciuto come tale e comunque autorizzato dall'amministrazione di appartenenza allo svolgimento di attività extra lavorative;
- Sotto il profilo soggettivo: l'omessa acquisizione, cosciente e volontaria, dell'autorizzazione amministrativa ad avvalersi delle prestazioni professionali del lavoratore pubblico.

La punibilità è prevista sia in caso di dolo che di colpa.

L'art. 3, c. 2, L. 689/1981 prevede, tuttavia, l'esimente della buona fede qualora la violazione sia dipesa da errore sul fatto non determinato da colpa dell'agente.

Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, facendo leva proprio su tale principio, con tre diverse pronunce ha annullato le ordinanze-ingiunzione emesse dall'Agenzia delle Entrate avverso altrettanti contribuenti, ritenuti responsabili di essersi rivolti ad un soggetto conosciuto da tutti come un "commercialista", sebbene fosse in realtà un dipendente pubblico a tempo pieno presso la locale U.L.S.S. da diversi anni.

In presenza di circostanze tali da far presumere a chiunque che il pubblico dipendente in questione fosse a tutti gli effetti un libero professionista (come l'utilizzo di carta intestata dello studio di tributarista, il numero di partita iva nelle fatture, l'iscrizione negli elenchi della C.C.I.A.A.), il Giudice di Pace bassanese ha concluso come fosse sufficientemente dimostrata l'esimente della buona fede, valevole quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa (sentenza n. 313/2013, causa R.G. 1496/2012; nello stesso senso: sentenza n. 491/2013, causa R.G. 1621/2013).

In altra vertenza, il Giudice di Pace di Bassano ha riconosciuto come fosse "francamente inverosimile e per certi versi risibile" supporre che un soggetto, esercente l'attività di meccanico all'interno della propria autofficina, potesse essere a conoscenza della qualifica di pubblico dipendente del suo commercialista, quando neppure l'U.L.S.S. di appartenenza si era avveduta dell'attività fuori ufficio che questi prestava.

Così, è stata riconosciuta la mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, sulla scia della sentenza della Cassazione Civile, II Sezione, 6.04.2011, n. 7885, per la presenza di elementi soggettivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il

convincimento della bontà della propria condotta (sentenza n. 646/2013, causa R.G. 1408/2012).

Alla luce della sopra richiamata giurisprudenza occorrerà che il cittadino vigili, prima del conferimento di qualsivoglia incarico professionale, sullo status effettivo del prestatore d'opera intellettuale prescelto, verificando preventivamente che non si tratti di un pubblico dipendente a tempo pieno; in quest'ultimo caso, sarà necessaria la preliminare acquisizione di apposita autorizzazione da parte dell'ente datore di lavoro e, a seguire, la dichiarazione dei compensi erogati alla P.A. di appartenenza del lavoratore de quo.

In mancanza, il contribuente potrebbe essere costretto a sopportare l'onere di un procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogatrice della sanzione amministrativa pecuniaria, in cui dimostrare l'assenza dell'elemento soggettivo del supposto illecito amministrativo.

[Torna all'indice](#)